



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MAMME IMPRENDITRICI PER FAVORIRE L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
ANNO 2024**

ART. 1

FINALITA'

01. La relazione previsionale e programmatica 2024 della Camera di Commercio di Padova prevede azioni di sostegno dell'imprenditoria femminile e promozione di iniziative per la parità e per l'eliminazione delle discriminazioni di genere e per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In coerenza con gli obiettivi programmatici, la Camera di Commercio di Padova, su proposta del proprio Comitato Imprenditoria Femminile, con il presente bando assegna contributi a fondo perduto a favore delle **micro, piccole e medie imprese**, con sede legale e/o unità locale nella Provincia di Padova, **con la presenza di donne imprenditrici**, come definite al seguente art. 3, **con figli fino al compimento del sesto anno di età alla data di invio della domanda** (con eccezione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera F), al fine di sostenere le spese necessarie per armonizzare tempi di vita e di lavoro.

ART. 2

RISORSE FINANZIARIE E IMPORTO DEL CONTRIBUTO CAMERALE

01. la dotazione finanziaria prevista per tale intervento è di **€ 60.000,00**.
02. i contributi sono assegnati a fondo perduto, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili;
03. il contributo **minimo è di € 1.000,00** corrispondenti a spese ammissibili complessive di importo minimo non inferiore a € 2.000,00, e il contributo **massimo è di € 5.000,00**, corrispondenti a spese ammissibili complessive di importo massimo pari o superiore a € 10.000,00;
04. il contributo liquidabile ad esito positivo della rendicontazione non potrà essere superiore al contributo concesso;
05. nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili risultino inferiori al minimo previsto di € 2.000,00 **nessun contributo potrà essere erogato**;
06. nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori alle spese dichiarate in sede di domanda (sulla base delle quali è stato calcolato il contributo), il contributo liquidabile verrà proporzionalmente ridotto;
07. nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori al 50% delle spese dichiarate in sede di domanda, **nessun contributo potrà essere erogato**;
08. qualora l'impresa richiedente risulti iscritta nell'Elenco del "Rating di Legalità"¹(Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del

¹ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stelletta" ad un massimo di tre "stellette", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).



D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 che si sommano al contributo spettante nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'art. 9;

09. la Camera si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa vantare alcuna pretesa, di:
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
 - revocare, annullare, rinviare il presente bando.
10. Di ciò verrà data informazione nel sito camerale: www.pd.camcom.it.

ART. 3 SOGGETTI AMMISSIBILI

01. Beneficiari del presente bando sono le **micro, piccole e medie imprese** (MPMI)², così definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, con **sede legale e/o unità locale** nella provincia di Padova, iscritte al Registro Imprese (o al REA in caso di unità locali) della Camera di Commercio di Padova **nelle quali vi sia almeno una mamma imprenditrice, con figli di età fino al compimento del sesto anno di vita alla data di invio della domanda** (con eccezione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera F), come individuata al comma 2;
02. Ai fini del presente bando, per mamme imprenditrici si intendono le donne:
- titolari di un'impresa individuale;
 - socie amministratrici di società di persone (società semplici, s.n.c., s.a.s.);
 - socie lavoranti di società di persone;
 - legale rappresentanti, amministratrici uniche o componenti del consiglio di amministrazione o di gestione di società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a.) o di società cooperative;
- nb: le consigliere componenti del consiglio di amministrazione o di gestione di società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a.) o di società cooperative, oltre a ricoprire tale carica **devono svolgere in concreto attività operative nell'ambito delle diverse funzioni aziendali.**
03. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese, di tutti i settori, che, alla data di presentazione della domanda presentino i seguenti requisiti:
- siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;

² come definite dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. **La dimensione di impresa verrà controllata in fase di concessione tramite i dati immediatamente disponibili nel sistema informatico utilizzato ed esposti nella visura camerale; controlli più estesi saranno effettuati su un campione pari al 10% delle domande presentate;**



- b. non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio, ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni imprenditoriali, in quanto l'eventuale incarico è svolto in rappresentanza della generalità delle imprese (cfr. Legge 190/2012);
- c. non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- d. non abbiano, al momento di presentazione della domanda e al momento della erogazione/liquidazione, contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Padova, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; non sarà concesso e/o liquidato alcun contributo ai soggetti che abbiano in essere un contratto di cui al periodo che precede;
- e. **non abbiano ottenuto la concessione del contributo a valere sul “bando a sostegno delle mamme imprenditrici per conciliazione tempi di vita e di lavoro - anno 2023” della Camera di Commercio di Padova, a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso;**

I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, lettere da A) a D) dovranno essere posseduti dall'impresa fino al momento dell'erogazione/liquidazione, pena la revoca del contributo.

04. Alla data della presentazione della documentazione di rendicontazione (di cui all'art. 9) e fino alla liquidazione del contributo, le imprese:

- a. dovranno risultare in regola con il pagamento del **diritto annuale**. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo; saranno considerate comunque ammissibili domande di contributo inviate da imprese che presentino irregolarità nel versamento del diritto annuale a seguito di errori materiali di calcolo o errati arrotondamenti con differenze di pochi centesimi o euro negli ultimi 10 anni (termine di prescrizione del diritto annuale). Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando di contributo saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico finalizzato all'emissione dei ruoli esattoriali.
- b. **dovranno aver assolto gli obblighi contributivi** ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; la liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva, attestata dal DURC regolare acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio.

05. Le imprese sono tenute a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.



06. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari/liquidazione giudiziale o cancellazione dell'impresa) non consentirà la concessione e/o erogazione del contributo.

ART. 4

SPESE AMMISSIBILI

01. Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell'IVA), sostenute (fatture/ricevute emesse o, nel caso di contratti di lavoro subordinato, cedolini/buste paga) e regolarmente quietanzate a partire **dal 01.01.2024 e fino alla presentazione della documentazione di rendicontazione.**
- a. Inserimento in azienda di **risorse umane** - Spese sostenute dall'impresa per implementare l'organico presso la sede o unità locale ubicate nella provincia di Padova e **far fronte alla minore presenza in azienda della mamma imprenditrice.** Per implementazione dell'organico si intendono le **assunzioni a tempo determinato o indeterminato** effettuate per far fronte alla minor presenza **nel periodo di maternità e fino al compimento del sesto anno di vita del bambino**, considerando il costo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali riferito a tale periodo, **nel numero massimo di un contratto di lavoro nel medesimo arco temporale per ogni mamma imprenditrice (NB: saranno ammissibili solo i contratti stipulati non oltre 1 (uno) anno antecedente la data di nascita del bambino);** Per corrispondere alle finalità del bando l'impresa, in sede di rendicontazione delle spese, dovrà indicare, utilizzando l'apposita sezione del **Modello Allegato C:** una relazione che illustri le necessità/motivazioni operative incontrate dall'impresa a seguito della maternità della mamma imprenditrice e il conseguente susseguirsi degli avvicendamenti nell'organico, e in particolare dovrà specificare le mansioni/attività aziendali ordinariamente svolte dalla mamma imprenditrice e le mansioni/attività aziendali che la mamma imprenditrice non svolge più o svolge in misura ridotta (part-time) a seguito della nascita della figlia/o; le mansioni/attività aziendali svolte dalla nuova risorsa inserita in organico e la loro correlazione con il ridotto impegno lavorativo della mamma imprenditrice; **la causale dei contratti di lavoro** subordinato, sottoscritti con la finalità di sostituzione, anche parziale, della mamma imprenditrice **dovrà essere coerente con le attività già svolte dalla mamma in ambito aziendale** (es: se la mamma si occupava di rapporti commerciali con i clienti, non potrà essere sostituita da una risorsa umana con mansioni esecutive nella produzione);
- b. Nuova organizzazione d'impresa e del lavoro - Spese sostenute dall'impresa per attivare una postazione di **telelavoro/smart working** presso l'abitazione della donna imprenditrice, al fine di consentirle di svolgere le proprie funzioni anche da casa e meglio armonizzare l'accudimento del/della figlio/a con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. In questo caso le spese ammesse sono: acquisto computer fisso o portatile o notebook o ultrabook, stampante e scanner, contratto di attivazione di collegamento internet ad alta velocità, spese per attivazione collegamenti da remoto al server dell'impresa (VPN) o su piattaforme in cloud computing. **NON saranno ammissibili** spese per telefoni cellulari o tablet, fatture periodiche utenze e collegamento internet;
- c. Inserimento di **figure professionali** - Spese sostenute dall'impresa per acquisire le prestazioni di un **temporary manager** che possa sostituire o integrare l'apporto lavorativo



della mamma imprenditrice, affinché questa possa meglio dedicarsi alla cura del figlio/a fino al compimento del sesto anno di vita; **la causale del contratto deve essere coerente con la finalità di sostituzione/affiancamento della mamma imprenditrice e riguardare lo svolgimento, in sostituzione o affiancamento, della mamma nelle relative attività/mansioni aziendali (NB: saranno ammissibili solo i contratti stipulati non oltre 1 (uno) anno antecedente la data di nascita del bambino)**

- d. Formazione delle competenze per gestire l'attività di impresa – Spese sostenute dall'impresa per **azioni di formazione per la crescita delle competenze dell'imprenditrice** in tema di smart working, crescita delle competenze digitali strategiche (marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, cybersecurity), formazione per l'acquisizione di nuove competenze per lo svolgimento di nuove attività strategiche aziendali e abilitanti; è esclusa la formazione prevista obbligatoriamente dalla legislazione nazionale;
- e. Spese per la frequenza **di scuole dell'infanzia, asili nido o micronidi fino al compimento del sesto anno di vita del/la bambino/a**. A tal fine saranno ammissibili nidi e micro nidi aziendali, costituiti nell'azienda presso la quale l'imprenditrice lavora o scuole dell'infanzia e nidi o micronidi presso terzi, in cui la stessa imprenditrice ha iscritto o iscriverà il/la proprio/a figlio/a. La scuola dell'infanzia, asilo nido o micronido dovrà essere gestita da Ente pubblico o, se privata, iscritta al Registro delle Imprese o al REA della Camera di Commercio di competenza e le spese dovranno avvenire con modalità tracciabili (pagamento elettronico) e le relative fatture/ricevute intestate all'impresa richiedente o alla mamma imprenditrice; saranno ammissibili le spese per il pagamento della quota di iscrizione, della retta mensile, dell'eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti; non sono ammissibili le spese per il pre e post scuola e per la frequenza di centri estivi (mesi di luglio e agosto);
- f. **Spese per il supporto domiciliare a favore di minori affetti da gravi patologie**, figli di imprenditrici. La documentazione di spesa deve essere accompagnata da un'attestazione del pediatra o dal medico pro-tempore competente, che dichiara l'impossibilità del bambino/ragazzo a frequentare gli asili nido, la scuola dell'infanzia e gli altri percorsi scolastici **fino al compimento del diciottesimo anno di vita del/la ragazzo/a**, a causa di una **grave patologia cronica**. Per tali spese, qualora sostenute direttamente dalla mamma imprenditrice e non imputabili alla contabilità d'impresa, le relative fatture elettroniche dovranno essere intestate alla mamma medesima.

- 02. Le spese relative ai punti **da A ad E sono ammissibili fino al compimento del sesto anno di vita** del/la figlio/a della mamma imprenditrice. Le spese relative al **punto F sono ammissibili fino al compimento del diciottesimo anno di vita** del figlio/a della mamma imprenditrice.
- 03. Sono ammissibili le spese relative ai punti E e F sostenute anche per più di un/una figlio/a della mamma imprenditrice.
- 04. Con riferimento alle lettere E e F sono ammissibili le spese sostenute direttamente dalle mamme imprenditrici, non imputabili e non imputate alla contabilità d'impresa. In tal caso le fatture elettroniche/ricevute dovranno essere intestate alla mamma imprenditrice o al figlio/figlia,



secondo l'uso delle scuole e dei nidi e i pagamenti dovranno essere effettuati dalla mamma imprenditrice medesima, in modalità tracciabile.

05. **Non sono considerate ammissibili** (sono escluse):
- a. le spese fatturate dai seguenti soggetti: soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
 - b. le spese relative a imposte e tasse, inclusa l'IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali;
 - c. le spese relative a titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 100,00 euro;**
 - d. servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.), con esclusione delle certificazioni per l'implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
 - e. trasporto, vitto e alloggio;
06. **Il pagamento delle spese**, al fine dell'ottenimento del contributo **NON può essere effettuato** da soggetti diversi dall'impresa richiedente o dalla mamma imprenditrice interessata, come specificamente indicato all'art. 9, punto 9.
07. **NB: ai sensi dell'art. 5, comma 6 del DL 24/02/2023 n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41 saranno ammissibili al bando le sole fatture che riporteranno il codice CUP che la Camera di Commercio comunicherà alle imprese beneficiarie della concessione del contributo. Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile;**
08. **Per le sole fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del codice CUP da parte della Camera di Commercio le imprese beneficiarie dovranno provvedere mediante apposita procedura all'integrazione del giustificativo di spesa con l'indicazione del CUP, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438 del 2020, esclusivamente in via telematica, nelle modalità previste dalla Circolare Agenzia entrate 14/E 2019, come meglio precisato nell'Allegato E, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile;**
09. **Per le fatture emesse dopo la comunicazione del codice CUP e sprovviste dello stesso, non sarà ammessa alcuna regolarizzazione o integrazione successiva del documento di spesa che verrà escluso dal computo delle spese ammissibili;**
10. **L'obbligo di cui al comma 6 del DL 24/02/2023 n. 13 (inserimento del CUP in fattura) non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;**
11. **Alle spese sostenute direttamente dalle mamme imprenditrici, non imputate alla contabilità d'impresa e documentate tramite ricevute e notule e documenti assimilabili**

(con esclusione delle fatture) non si applicano le norme di cui ai punti 7, 8 e 9 che precedono;

ART. 5

SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO E PRESENTATORI DELLA DOMANDA

01. I contributi sono concessi all'impresa che presenta domanda di contributo e non alle singole mamme imprenditrici.
02. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo, anche per più mamme imprenditrici della medesima impresa, nel numero massimo di due.**
03. La richiesta di contributo deve essere effettuata tramite la compilazione e sottoscrizione dell'**Allegato A** - Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive dell'impresa, esclusivamente da parte di un/una legale rappresentante dell'impresa.
04. In caso di eventuale presentazione di più domande da parte della medesima impresa è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico, salvo nel caso in cui autonomamente l'impresa si accorga di aver commesso degli errori e reinvi, entro i termini previsti dal bando, la domanda correttamente; in questo caso sarà presa in considerazione l'ultima domanda inviata correttamente e sarà esclusa quella incompleta, anche se inviata prima in ordine cronologico. In caso di rinvio della pratica l'impresa dovrà darne contestuale comunicazione alla Camera di Commercio via PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it, richiedendo che venga presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda inviata correttamente.

ART. 6

PROCEDIMENTO DEL BANDO

01. Il presente bando si svolge in **due fasi**:
 - a. **una prima fase di concessione del contributo** alle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, a seguito di invio della domanda di richiesta di partecipazione al bando - **Allegato A Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive dell'impresa**, sottoscritto da legale rappresentante dell'impresa e dell'**Allegato B Dichiarazione di maternità** sottoscritto da parte delle mamme imprenditrici (prima pratica telematica - concessione);
 - b. **una seconda fase**, nella quale l'impresa **richiederà la liquidazione del contributo** già concesso, mediante compilazione dell'**Allegato C Rendicontazione impresa** e provvederà pertanto a rendicontare le spese effettuate producendo i relativi documenti giustificativi (seconda pratica telematica - rendicontazione) unitamente ai documenti giustificativi prodotti direttamente dalle mamme imprenditrici e all'**Allegato D Rendicontazione mamme imprenditrici** compilato e sottoscritto dalle medesime.
02. **Riepilogo date del bando**:
 - a. data di apertura del bando - presentazione domande: 22/04/2024
 - b. data di chiusura del bando - termine presentazione domande: 29/04/2024
 - c. termine per la concessione del contributo: 31/07/2024
 - d. presentazione della rendicontazione: dal 01/10/2024 al 07/02/2025



e. termine per la liquidazione del contributo: 08/08/2025

ART. 7

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

01. A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere presentate **dalle ore 11:00 del 22/04/2024 alle ore 19:00 del 29/04/2024** esclusivamente con invio TELEMATICO con firma digitale, attraverso lo [sportello WebTelemaco di Infocamere – Servizi e-gov - contributi alle imprese \(completamente gratuito\)](#). Il Manuale “pratiche di richiesta contributo o rendicontazione” è [accessibile alla piattaforma Web Telemaco al presente link](#).
- 02.
03. Le domande inviate prima o dopo tali termini saranno automaticamente escluse.
04. Non sono considerate ammissibili altre modalità di trasmissione.
05. **E' ammesso il conferimento di apposita procura speciale** per la predisposizione e l'invio della pratica telematica con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 445/2000 mediante la compilazione dell'apposita sezione dell'**Allegato A** Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive dell'impresa. In tal caso anche l'intermediario delegato dovrà firmare digitalmente il Modulo di domanda, **Allegato A**.
06. Per l'invio telematico è necessario:
- essere registrati gratuitamente ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it, area utente, registrati; profilo da attivare: Servizio Telemaco per l'accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche;
 - dopo 48 ore lavorative si riceverà e-mail con le credenziali per l'accesso;
 - collegarsi al sito www.registroimprese.it;
 - compilare il Modulo Base della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Altri adempimenti camerali, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
 - procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la pratica telematica;
 - procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori (firmati digitalmente, mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi della titolare/Legale rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando di concorso;
 - inviare la pratica, allegando alla stessa la seguente documentazione (in formato pdf. editabile quando richiesto, utilizzando i moduli predisposti dalla Camera di Commercio e scaricabili dal sito camerale www.pd.camcom.it), che dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

1) MODELLO BASE generato dal sistema e firmato digitalmente da titolare/legale rappresentante dell'impresa;

NB: il mancato invio del Modello Base comporta l'esclusione automatica dal presente bando;

2) ALLEGATO A) MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'IMPRESA in formato PDF EDITABILE firmato digitalmente dalla titolare/legale rappresentante dell'impresa e, in caso di procura, anche dall'intermediario



delegato. In caso di firma autografa da parte di titolare /legale rappresentante deve essere allegato documento d'identità in corso di validità del/della rappresentante medesimo/a.

NB: il mancato invio dell'ALLEGATO A Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione automatica dal presente bando;

3) ALLEGATO B) MODULO DICHIARAZIONE DI MATERNITA' in formato PDF EDITABILE compilato e sottoscritto digitalmente dalle mamme imprenditrici. In caso di firma autografa della mamma imprenditrice deve essere allegato documento d'identità in corso di validità della medesima.

07. **NB: nella compilazione della pratica telematica in WebTelemaco il valore del contributo richiesto da indicare deve essere pari al 50% delle spese sostenute/previste ugualmente indicate nella pratica medesima.**
08. Nel caso di esaurimento dello stanziamento disponibile prima della data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, la Camera si riserva la facoltà di procedere alla **chiusura anticipata del bando**; di tale chiusura verrà data comunicazione sul sito internet camerale www.pd.camcom.it.
09. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. L'impresa richiedente il contributo elegge a proprio domicilio ai fini della presente procedura **l'indirizzo PEC dichiarato al Registro delle Imprese** al quale verranno pertanto inoltrate tutte le comunicazioni formali successive all'invio della domanda.
11. **L'impresa dovrà obbligatoriamente indicare un referente** (cognome, e-mail, n. di telefono diretto) per ogni informazione e/o necessità istruttoria relativa alla domanda inoltrata.
12. **I casi di esclusione automatica** sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nelle seguenti ipotesi:
- mancanza del Modello BASE (modello informatico generato dalla piattaforma);
 - mancanza del Modulo di domanda **Allegato A**;
 - Modulo di domanda, **Allegato A**, completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato dal titolare legale rappresentante e/o intermediario;
 - domanda presentata da impresa inattiva o che ha in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - domanda presentata fuori dai termini previsti;
 - domanda presentata più volte dalla stessa impresa (viene considerata solo la prima pervenuta in ordine cronologico, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3);
 - domanda inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali;
13. Con risposta a interpello n. 907-1730/2020, in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, comunica che **l'imposta di bollo non è dovuta** per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.



ART. 8

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE CONTRIBUTO

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico** di presentazione della pratica telematica, attestato dalla data e orario di presentazione assegnati dal sistema WebTelemaco, **fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 60.000**. La concessione del contributo sarà effettuata per le domande presentate entro i termini del presente bando:
 - nel rispetto delle vigenti norme comunitarie sugli Aiuti di Stato alle imprese e norme sul cumulo degli aiuti (vedi art. 10);
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente bando;
2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. Verranno istruite le pratiche di domanda di contributo pervenute fino alla concorrenza del valore complessivo di richieste di contributo pari a **€ 90.000,00**;
4. Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, le domande di contributo istruite con esito positivo, **eccedenti** la disponibilità dello stanziamento di € 60.000,00 e fino a concorrenza del valore di € 90.000,00, **formeranno una graduatoria di imprese ammesse al contributo ma non finanziabili per esaurimento risorse** e potranno risultare successivamente beneficiarie della concessione di contributo in caso di **scorrimento della graduatoria** delle imprese ammesse e finanziabili, a seguito di revoca, rinuncia, mancata rendicontazione di contributi concessi o rifinanziamento del bando, a condizione che abbiano realizzato il progetto previsto e che sia stata trasmessa la rendicontazione nei tempi e nei modi stabiliti dal presente bando.
5. Le domande di contributo pervenute oltre il raggiungimento del valore complessivo di richieste di contributo pari a € 90.000,00 **non verranno istruite** e risulteranno non ammesse per esaurimento fondi.
6. Questa fase istruttoria si concluderà con l'adozione di uno o più provvedimenti dirigenziali di **concessione o di diniego dell'agevolazione**, debitamente motivati, **entro il 31.07.2024**. Il provvedimento disporrà la concessione o il diniego del contributo per ciascuna delle domande pervenute, diniego che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria formale/tecnica o per esaurimento delle risorse disponibili.
7. I provvedimenti dirigenziali prevederanno l'approvazione:
 - a. dell'elenco delle domande **ammesse e finanziabili** fino ad esaurimento delle risorse stanziato, oggetto di concessione di contributo;
 - b. dell'elenco delle domande **ammesse ma non finanziabili** per esaurimento delle risorse stanziato, possibili beneficiarie in caso di scorrimento della graduatoria;
 - c. dell'elenco delle domande **non ammesse** per esaurimento delle risorse disponibili;
 - d. dell'elenco delle domande **non ammesse** per mancato superamento dell'istruttoria tecnico-formale;
8. L'elenco delle domande non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria tecnico-formale saranno consultabili esclusivamente tramite accesso agli atti.
9. **Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC dichiarato al Registro delle Imprese**. Gli elenchi



delle imprese ammesse e finanziabili, ammesse e non finanziabili e delle non finanziabili per esaurimento di fondi, approvati con provvedimento dirigenziale, saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente camerale www.pd.camcom.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

10. È facoltà dell'Ufficio competente **richiedere** all'impresa tutte le **integrazioni** ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni **entro e non oltre il termine di 10 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta il **rigetto della domanda di contributo**.

ART. 9

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

01. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria di concessione e la conclusione con esito positivo della relativa istruttoria. Il Manuale "pratiche di richiesta contributo o rendicontazione" è [accessibile alla piattaforma Web Telemaco al presente link](#).
02. **La rendicontazione** può essere presentata esclusivamente in via telematica, **a partire dalle ore 10.00 del 01/10/2024 ed entro e non oltre le 19.00 del 07/02/2025** con firma digitale, **attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov³** (completamente gratuito), pena la decadenza dal contributo. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
03. **La rendicontazione va effettuata in una unica tranche**, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi in considerazione anche se effettuati entro i termini di rendicontazione. È ammesso un ulteriore invio di rendicontazione, entro i termini previsti dal bando, solo se l'impresa si accorge autonomamente, prima che venga effettuata la liquidazione del contributo da parte dell'ufficio competente, di aver erroneamente ommesso di trasmettere parte della rendicontazione. In tal caso l'impresa deve darne contestuale comunicazione motivando il secondo invio alla Camera di commercio tramite l'invio di una PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it.
04. La spesa sostenuta dovrà essere comprovata da idonei documenti giustificativi. Alla rendicontazione **dovrà essere allegata la seguente documentazione:**
- a. Modulo **Allegato C RENDICONTAZIONE IMPRESA** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal/dalla titolare/legale

³ **NB: Per presentare la pratica telematica di rendicontazione** (seconda pratica telematica presentata dopo la prima pratica di domanda per ottenere la concessione) **è necessario richiamare nel campo PROTOCOLLO il numero di protocollo assegnato precedentemente alla domanda di contributo (domanda di concessione - prima domanda telematica presentata).**

Il campo richiede 7 caratteri numerici: se il numero di protocollo è più breve anteporre degli 0.

Il numero di protocollo è presente nella ricevuta di conferma di avvenuto recapito della domanda di concessione: è il codice che segue quello generale nella stringa Protocollo; NON è il codice pratica



rappresentante dell'impresa e, in caso di procura, anche dall'intermediario delegato. In caso di firma autografa da parte del/della titolare/legale rappresentante deve essere allegato documento d'identità in corso di validità del/della rappresentante medesimo/a;

- b. Modulo **Allegato D RENDICONTAZIONE MAMME IMPRENDITRICI** dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 da parte delle mamme imprenditrici; firmata digitalmente dalla mamma imprenditrice e, in caso di procura, anche dall'intermediario delegato. In caso di firma autografa da parte della mamma imprenditrice deve essere allegato documento d'identità in corso di validità della medesima; **l'Allegato D deve essere presentato solo in caso di sostenimento di spese relative alle lettere E e F dell'art. 4 "spese ammissibili" direttamente da parte delle mamme imprenditrici e non imputate alla contabilità d'impresa;**
- c. **fatture elettroniche in formato XML**, NON in formato .PDF. In mancanza di fatture elettroniche l'impresa (o, se del caso la mamma imprenditrice) dovrà rendere apposita dichiarazione esplicativa delle motivazioni tecnico-giuridiche per cui non sono state inviate e allegare le fatture stesse nel formato disponibile (**NB: i file delle fatture elettroniche devono essere scaricati senza essere rinominati, pena l'impossibilità di lettura da parte delle piattaforme dedicate e conseguente necessità di integrazione documentale.**).
05. Per le spese di cui alle lettere B, C, D, E e F dell'art. 4 del presente bando, dovranno essere allegate le fatture elettroniche intestate all'impresa.
06. Nel caso in cui le spese di cui alle lettere E ed F dell'art. 4 del bando siano **sostenute direttamente dalla mamma imprenditrice** e non imputabili alla contabilità d'impresa, le fatture/ricevute dovranno contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA del soggetto erogante il servizio/prestazione (asilo nido, scuola infanzia, ecc), nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, nome, cognome e codice fiscale della mamma imprenditrice che sostiene la spesa (che dovrà coincidere con la richiedente il contributo). e i relativi pagamenti dovranno **essere effettuati dalla mamma imprenditrice** in modalità tracciabile.
07. Nel caso di spese sostenute per l'ipotesi F di cui all'art. 4 del bando: **attestazione del pediatra (o del medico pro-tempore competente)** che dichiari l'impossibilità del bambino/ragazzo a frequentare gli asili nido o la scuola dell'infanzia e gli altri percorsi scolastici fino al compimento del diciottesimo anno di età, a causa di una grave patologia cronica.
08. Per le spese di cui alle Lettere A e C dell'art. 4 del bando, dovranno essere allegati:
- a. **contratti di assunzione/ampliamento organico in essere o concluso nel 2024;**
 - b. **curriculum professionale del temporary manager** (privo di dati sensibili)
 - c. nel caso lettera A:
 - i. **cedolini o buste paga**
 - ii. **prospetto del costo aziendale lordo del dipendente assunto relativo all'arco temporale per il quale si richiede il contributo, mediante compilazione dell'apposita sezione dell'Allegato C, da cui si ricavi: nome cognome; data assunzione e di cessazione ove pertinente; periodo interessato e mesi elaborati;**



- 09. Copia dei documenti attestanti i pagamenti effettuati dall'impresa e dalle mamme imprenditrici.** I documenti prodotti dovranno essere leggibili e chiari. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite: bonifico bancario che riporti esito della transazione (**bonifico pagato, eseguito, codice CRO o similari, NON mero ordine di bonifico**), carta di credito (solo se accompagnato da **estratti conto** intestati all'impresa beneficiaria/mamma imprenditrice da cui risulti l'addebito stesso), ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la **movimentazione nell'estratto conto bancario o postale (NB: devono essere evidenziate le righe dell'estratto che devono essere prese in considerazione)**, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità e che dovranno essere allegati alla documentazione di RENDICONTAZIONE, per dimostrare l'avvenuto pagamento nel periodo di ammissibilità delle spese.
10. Non sarà ammessa a contributo la spesa il cui pagamento è stato effettuato per compensazione. Non sono ammesse spese per contratti di leasing.
11. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda.
12. In caso di pagamento con assegno è da compilare l'apposita sezione del Modulo di RENDICONTAZIONE - **Allegato C.**
13. **Il pagamento** delle spese presentate secondo le modalità tracciabili sopra esposte, al fine dell'ottenimento del contributo **NON può essere effettuato da soggetti diversi dall'impresa richiedente o dalla mamma imprenditrice interessata.**
14. Le fatture devono essere redatte in euro e in lingua italiana ed esporre con chiarezza le singole voci di costo o essere accompagnate da apposita traduzione.
15. Eventuali documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati, da dichiarazione del controvalore in euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale.
16. **NB: La correlazione delle spese rispetto alle spese ammissibili** del presente bando (di cui all'art. 4) dovrà essere evidenziata, a pena di inammissibilità della spesa, dalle **causali delle fatture e dei contratti**. Dalla causale delle fatture/contratti dovrà essere chiaramente identificabile l'oggetto dell'acquisto/della prestazione. In caso l'oggetto dell'acquisto non sia chiaramente identificabile dalla causale della fattura, l'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione del fornitore esplicativa dell'oggetto dell'acquisto o, in caso di oggettiva impossibilità di produrre quest'ultima (acquisti tramite e-commerce), una propria dichiarazione sostitutiva e ogni documento utile ad identificare chiaramente l'oggetto dell'acquisto.
17. NB: L'indicazione nella causale di acquisto di **semplici codici prodotto o semplici sigle non immediatamente identificabili non è ritenuta causale parlante** e deve essere esplicitata con apposita dichiarazione o allegazione di documentazione esplicativa (relazioni tecniche, depliant, ecc).
18. **Le spese dovranno essere fatturate (fatture emesse) e interamente quietanzate a partire dal 01.01.2024 ed entro la data di presentazione della documentazione di rendicontazione.**
19. **NB: Saranno escluse** totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che (unitamente alle spese sostenute direttamente dalle mamme imprenditrici) abbiano realizzato una **spesa in misura inferiore al limite minimo previsto dall'art. 2, comma 3 (€ 2.000,00).**



20. La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà il permanere, in capo all'impresa, dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, lettere da A) a D) del bando in oggetto. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, **il Contributo NON potrà essere erogato** alle imprese che in sede di rendicontazione/erogazione del contributo:
- non risulteranno in regola con il pagamento del diritto annuale, salvo regolarizzazione
 - non risulteranno in regola con gli obblighi contributivi verificati tramite DURC. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis);
 - avranno contratti di servizi in essere con la Camera di commercio
21. **Casi di esclusione automatica:** oltre agli altri casi previsti dal bando, sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il voucher e si verificano nei seguenti casi:
- mancanza del modulo di rendicontazione IMPRESA (**Allegato C**);
 - modulo di rendicontazione IMPRESA (**Allegato C**) completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato dalla/dal titolare legale rappresentante e/o intermediario, o modulo non firmato dalla/dal titolare legale rappresentante anche se correttamente compilato;
 - rendicontazioni presentate da imprese inattive o che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - mancate rendicontazioni e rendicontazioni presentate fuori dai termini previsti;
 - rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali;
 - documentazione di rendicontazione presentata più volte dalla stessa impresa (viene considerata solo la prima pervenuta in ordine cronologico, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3).
 - rinuncia al contributo da parte dell'impresa;
 - fatture sprovviste del codice CUP in origine, se emesse successivamente alla comunicazione dello stesso da parte della Camera di Commercio alle imprese beneficiarie, saranno escluse dal computo delle spese ammissibili;**
 - fatture sprovviste dell'integrazione elettronica del CUP, di cui all'art. 4 punto 8 del bando, se emesse anteriormente alla comunicazione del codice CUP da parte della Camera di Commercio, saranno escluse dal computo delle spese ammissibili;**
22. E' facoltà dell'Ufficio Promozione e progetti di sviluppo del territorio richiedere all'impresa tutte le informazioni e **integrazioni ritenute necessarie** per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la **mancata presentazione di tali integrazioni/chiarimenti entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla richiesta comporta la decadenza dal contributo**. Le integrazioni richieste dovranno pervenire alla PEC: promozione@pd.legalmail.camcom.it.
23. Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà 10 giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la



riceva dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

24. L'ammissibilità delle spese rendicontate sarà valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa richiedente. La mancanza di uno o più documenti di spesa, o la presenza di spese fatturate e/o pagate fuori dai termini previsti dal presente bando, **comporta la decurtazione del relativo importo.**
25. L'esclusione, in sede di istruttoria della documentazione di rendicontazione, di alcune voci di spesa (non ritenute ammissibili) che comporti la riduzione delle spese ammissibili al di sotto del minimo previsto determinerà la **revoca del contributo.**
26. Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo ha cessato l'attività o ha conferito l'azienda o è stata incorporata in altro soggetto giuridico e comunque in tutti i casi in cui il nuovo soggetto risultante da operazioni di fusione o scissione abbia un codice fiscale diverso da quello dell'impresa originaria, **l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto.**
27. **La liquidazione del contributo, per le imprese per le quali l'esito dell'istruttoria di rendicontazione si sia chiuso con esito positivo, avverrà entro il 08.08.2025.**

ART. 10

NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AIUTI DI STATO

01. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi del Regolamento n. 2831/2023. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica"⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni⁵. Nel caso in cui l'impresa operi in più settori o svolga attività diverse, gli aiuti saranno concessi in base al regolamento applicabile al settore o all'attività oggetto di agevolazione.
02. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti tale Regolamento.
03. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁵ Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.



contributi ottenuti dall'impresa (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) a partire dai tre anni precedenti. Si raccomanda la verifica di tali contributi accedendo al sito del registro nazionale aiuti di stato:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

04. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a. con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
05. I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali altri contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.
06. L'impresa dovrà comunque evitare sovracompensazioni sugli stessi costi ammissibili (stesse fatture) e dovrà dichiarare che il contributo camerale sommato a eventuali altri benefici pubblici non eccede il 100% dei costi ammissibili.
07. Per l'eventuale sovvenzione delle spese presentate per il presente bando anche da parte del **"Bonus asilo nido e supporto domiciliare 2024" dell'INPS** si veda la dichiarazione sul cumulo delle spese da rendere nel Modello **Allegato D** da parte delle mamme imprenditrici;

ART. 11

OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

01. Le imprese beneficiarie del contributo sono obbligate, pena la decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo la documentazione relativa al presente bando;
 - d. a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della liquidazione del contributo, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Padova.
 - e. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto dal presente Bando, pena la decadenza dal contributo;
 - f. a consentire alla Camera di Commercio l'effettuazione dei controlli, ai sensi dell'art. 13 del presente bando.

ART. 12

DECADENZE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO

01. L'eventuale contributo concesso sarà revocato, comportando, in caso di avvenuta liquidazione, la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a. sopravvenuto accertamento di uno dei casi di esclusione previsti dal bando;
 - b. impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 13, per cause imputabili al beneficiario;
 - c. esito negativo dei controlli di cui all'art. 13;
 - d. rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
 - e. mancato invio della documentazione di rendicontazione entro il termine previsto dal bando;
 - f. spese rendicontate e ritenute ammissibili risultate inferiori al minimo previsto di € 2.000,00;
 - g. spese rendicontate ritenute ammissibili risultate inferiori al 50% delle spese dichiarate in sede di domanda;
 - h. in tutti gli altri casi previsti dal presente bando;
02. In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza/revoca.

ART. 13

CONTROLLI

01. La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e secondo i criteri individuati con Determinazione del Segretario Generale n. 110/2015 e/o successive modificazioni e integrazioni e le procedure interne codificate. La Camera di Commercio potrà pertanto effettuare, anche a campione, **verifiche, accertamenti e ispezioni presso il domicilio dell'impresa per controllare la realizzazione e la regolarità dell'intervento finanziato**, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario del contributo, la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti e presentati.
02. Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Dirigente provvede ad inoltrare immediatamente alla competente autorità giudiziaria denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
03. Le norme introdotte dal D.L. n. 34/2020, sopra citato, hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinaria prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.
04. L'art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 75 per il quale "La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza".



ART. 14

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Sviluppo e Promozione economica.

Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito web istituzionale all'indirizzo www.pd.camcom.it

Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti a:

Camera di Commercio di Padova

Ufficio Promozione e progetti di sviluppo del territorio

Piazza Insurrezione, 1/a Padova

Tel. 049/82.08.268

E-mail: promozione@pd.camcom.it

Pec: promozione@pd.legalmail.camcom.it

ART. 15

VALUTAZIONE DELL'AZIONE CAMERALE

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio di Padova riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio, sul tessuto economico e sull'operatività dell'impresa.

ART. 16

INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, (di seguito, "CCIAA" o "Titolare") intende qui fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di erogazione del beneficio.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, n. 1A, tel. 049 82.08.111, PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it

2. DPO – Data Protection Officer

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Padova al seguente indirizzo pec: dpo@pd.legalmail.camcom.it



3. Finalità e Base Giuridica del Trattamento

La CCIAA tratta i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti finalità:

- a. gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in adempimento di obblighi normativi in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) nonché per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati alle CCIAA dalla L. 580/93 (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti. Tali trattamenti sono svolti in adempimento di obblighi normativi imposti alla CCIAA (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR e art. 2 octies, co. 3, lett. c) D.Lgs. 196/03).

- b. i dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera di Commercio, in esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett.e) GDPR) assegnato alla CCIAA (in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);
- c. esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, i dati di contatto raccolti saranno trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla CCIAA, nonché promossi da altri Enti del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici. Il consenso prestato per la ricezione di comunicazioni è da revocabile in qualunque momento. Il mancato consenso o la sua successiva revoca non inciderà in alcun modo sulla procedura di assegnazione del contributo.

4. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato, Istituto di credito di riferimento, Comuni). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

5. Autorizzati, responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:



- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della Camera di Commercio per l'erogazione del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la corretta gestione della procedura di erogazione del contributo: il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo 2 "Finalità e base giuridica del trattamento", saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del beneficio /contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati trattati per l'invio di indagini di customer satisfaction saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell'indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione delle stessa.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni da parte della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

8. Trasferimento dei dati in paesi extra-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.



9. Diritti dell'interessato

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>

Questa informativa è stata aggiornata a 01 marzo 2023.